

Corte di Cassazione, Sezione L civile

Sentenza 15 luglio 2009, n. 16489

Integrale

Obblighi del lavoratore - Patto di non concorrenza - Corrispettivo
- Natura - Reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi -
Ricomprendimento - Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10617/2006 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale del l'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA' FABRIZIO, CORKTTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

LI. CL. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FUSELLI FRANCESCA ROMANA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRITTI MARIA CHIARA, RIZZO FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 621/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/12/2000 R.G.N. 547/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2009 dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;

udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l'Avvocato FUSELLI FRANCESCA ROMANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 30 marzo 2006, l'INPS propone ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 22 dicembre 2005 e notificatagli il successivo 8 febbraio 2006, con la quale la Corte d'appello di Bologna aveva respinto il suo appello avverso la sentenza 4 febbraio 2004 del locale Tribunale, di accoglimento delle domande svolte da LI. CL. .

Quest'ultimo aveva chiesto la condanna dell'INPS a tener conto, in sede di liquidazione del proprio trattamento di pensione, della contribuzione, effettivamente versata, corrispondente alla somma di

lire 30.071.000, pagatagli dalla datrice di lavoro Plasmon s.p.a. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del 31 marzo 1999, a titolo di compenso per il patto di non concorrenza.

I giudici di merito hanno accolto le conseguenti domande del Li. di riliquidazione della sua pensione cat. (OMESSO), qualificando l'importo erogato per il titolo indicato come base imponibile ai fini contributivi, ai sensi della Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 12, nel testo sostituito dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, articolo 6.

Alle domande dell'INPS resiste LI. CI. con proprio rituale controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso, l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2125 c.c. e della Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 12, nonché il vizio di motivazione.

In proposito, l'Ente ricorrente sostiene che, data la struttura e la funzione autonome del patto di non concorrenza di cui all'articolo 2125 c.c., rispetto al contratto di lavoro subordinato cui accede, il relativo compenso non potrebbe essere qualificato come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge indicata.

Del resto, le uniche decisioni di questa Corte che tale lo qualificerebbero avrebbero ad oggetto la diversa ipotesi in cui il corrispettivo del patto di non concorrenza sia erogato in corso di rapporto, ipotesi che secondo il ricorrente non sarebbe peraltro correttamente riconducibile a quella disciplinata dall'articolo 2125 c.c..

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha invero ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale.

Conseguentemente, il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione (e non avendo natura risarcitoria, diversamente dalla tesi sostenuta dall'INPS in appello, ma abbandonata in questa sede), deve possedere soltanto i requisiti richiesti in generale per l'oggetto della prestazione dall'articolo 1346 c.c., (Cass. 13 maggio 1975 n. 1846 e 4 aprile 1991 n. 3507).

Il collegio rileva peraltro che la nozione legale di base imponibile in materia di redditi di lavoro o di retribuzione imponibile ai fini contributivi coincide solo parzialmente con quella di retribuzione rilevante sul piano della stretta corrispettività rispetto alla prestazione lavorativa.

Gia' sulla base della definizione contenuta nell'originario testo della Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 12, ("Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi... si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro") questa Corte aveva ritenuto che la nozione includesse non solo il semplice corrispettivo dell'opera prestata, ma tutto cio' che per legge o convenzione deve essere versato al lavoratore per le sue esigenze di vita personale e familiare in dipendenza o in occasione di lavoro (cfr., ad es., da ultimo, Cass. 19 giugno 2008 n. 16678).

Va altresì ricordato che nel tempo, nel contiguo settore della disciplina delle imposte sui redditi, si era andata determinando una evoluzione, in senso analogo, della nozione di base imponibile in tema di redditi da lavoro dipendente, nel passaggio dalla normativa di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, articoli 46 e 48, che poneva maggiormente l'accento sulla dipendenza dal lavoro prestato - e quindi sulla corrispettività di quanto erogato al prestatore - a quella delle corrispondenti norme del nuovo Testo Unico delle imposte dirette (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), secondo cui (articolo 46, comma 1) "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro... alle dipendenze e sotto la direzione di altri...".

La nuova formulazione, infatti, letta anche alla luce di quella precedente e ulteriormente evoluta nel senso indicato con la sostituzione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 48 Testo Unico ad opera del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, articolo 3, - in cui ancora più chiara è la correlazione tra reddito e rapporto di lavoro - è stata infatti letta nel senso che la base imponibile non è rappresentata unicamente dal corrispettivo della prestazione lavorativa, ma da ogni erogazione che derivi o sia comunque occasionata dal rapporto di lavoro dipendente (sull'argomento, cfr. Cass. 9 luglio 1999 n. 7188).

Deriva da tale situazione normativa la conseguenza che, quando l'articolo 6 del citato Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sostituendo il testo della Legge n. 153 del 1969, articolo 12, ha richiamato per la determinazione del reddito da lavoro dipendente a fini contributivi, la nozione di cui all'articolo 46, comma 1 del Testo unico sulle imposte sui redditi, la relativa definizione di cui prima si è richiamato il significato - non è sostanzialmente mutata.

A tale nozione va pertanto anche oggi ricondotto, in quanto erogato in dipendenza della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - ancorché per una obbligazione di non fare da adempiere nel tempo successivo alla sua cessazione - e in funzione di compenso a fronte delle limitazioni lavorative per tale tempo convenute, anche il corrispettivo del patto di non concorrenza, non rilevando infine, ai fini indicati, se lo stesso venga erogato in costanza di rapporto di lavoro, quale quota o parte della retribuzione periodica (su cui cfr. Cass. 4 aprile 1991 n. 3507, cit. e 20 luglio 1983 n. 5014) oppure al termine o dopo la cessazione del rapporto di lavoro (ad es. periodicamente per la durata dell'obbligazione di non fare).

Cio' posto in linea di massima, e' necessario verificare se tale corrispettivo rientri tra quelli tassativamente (cfr., in proposito, il 5 comma del nuovo testo della Legge n. 153, articolo 12) indicati dalla norma di legge come esclusi dalla nozione di base imponibile contributiva dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1986, articolo 46 Testo Unico.

L'argomento ha formato oggetto di ampia analisi nella sentenza impugnata, sostanzialmente non contestata dall'INPS, le cui difese si sono concentrate sulla definizione della nozione di retribuzione imponibile e sulla non riconducibilita' ad essa del corrispettivo del patto, salvo il caso (considerato nelle due sentenze di questa Corte citate) in cui questo venga erogato in corso di rapporto sotto forma di una quota della retribuzione, in quanto in tale ipotesi l'erogazione perderebbe i connotati tipici originari.

Trattasi di interpretazione della norma di legge pienamente condivisibile, la quale, partendo dalla evidente irrilevanza, sul piano dell'indagine relativa ai casi esclusi dalla nozione di base imponibile contributiva, delle ipotesi di cui alle lettere a) (trattamento di fine rapporto), d) (somme erogate a titolo previdenziale o assistenziale), e) (specifici casi di possibili erogazioni previsti dalla contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello), f) (somme accantonate o versate dal datore di lavoro a finanziamento di forme di previdenza complementare o di assistenza) e g) (trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3 lettera d) del cit. Testo Unico sulle imposte sui redditi) del nuovo testo della Legge n. 153 del 1969, articolo 12, comma 4, si sofferma sul contenuto delle lettere b) e c) del medesimo articolo.

Quanto alla lettera c), e' stato gia' rilevato che la tesi relativa alla natura risarcitoria dell'emolumento e' stata abbandonata dall'INPS ed e' contraddetta dalla uniforme giurisprudenza di questa Corte che qualifica esplicitamente tale erogazione come corrispettivo dell'obbligazione di non fare (cfr., quanto alla completa definizione del patto, Cass. 2 marzo 1988 n. 2221; quanto poi all'uso corrente del termine "corrispettivo", cfr. ad es., Cass. 4 aprile 2006 n. 7835).

Infine, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, tale corrispettivo non e' neppure riconducibile all'ipotesi di cui dell'articolo 12 cit., comma 4, lettera b), la quale esclude dalla base imponibile "le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso".

Esclusa la possibilita' di qualificare l'emolumento in parola come avente la finalita' di incentivare l'esodo dei lavoratori, resta da esaminare l'ultima ipotesi di "erogazione che trae origine" da tale cessazione.

Gia' il fatto che subito dopo il legislatore senta il bisogno di specificare che rientra viceversa nella

base imponibile l'indennita' sostitutiva del preavviso appare indicativo del collegamento causale istituito dalla norma tra cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione ivi considerata.

Ma anche l'uso del termine "trae origine" evidenzia la necessita' di un nesso di derivazione giuridica dell'emolumento dalla cessazione del rapporto di lavoro, rapporto che viceversa costituisce la mera occasione del patto di non concorrenza, il quale presenta piena autonomia causale rispetto ad esso e quindi alla sua cessazione.

Concludendo, sulla base delle considerazioni esposte, dovendosi ritenere che il corrispettivo del patto di non concorrenza di cui all'articolo 2125 c.c. e' incluso nella nozione di reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi di cui alla Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 12, come sostituito dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, articolo 6, il ricorso dell'INPS va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Li. le spese di questo giudizio, che liquida in euro 12,00, per spese ed euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari.
